



DETERMINAZIONE DI CONFERIMENTO *AD INTERIM* DELL'INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE. UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di seguito denominata anche "Agenzia";

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003 citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, di seguito denominato "regolamento";

Visto il nuovo Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e, in particolare l'art. 19, in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

Vista la direttiva 19 dicembre 2007, n. 10, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, recante raccomandazioni alle amministrazioni dello Stato in tema di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’art. 14;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012, e, in particolare, l’art. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la delibera 16 settembre 2019, n. 24, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha approvato il Codice di comportamento dell’Agenzia medesima;

Vista la delibera 13 ottobre 2020, n. 37, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha adottato il regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all’interno dell’Agenzia medesima;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente dell’Area Funzioni Centrali e, in particolare, l’art. 45 del CCNL della predetta Area, sottoscritto il 9 marzo 2020, riguardanti le linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Vista la determinazione del Direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell’Agenzia;

Visto l’Allegato n. 3 all’Accordo sottoscritto dall’Agenzia con le OO.SS. in data 17 dicembre 2009;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’articolo 9-*duodecies*, comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia nel numero di 630 unità;

Visto l’art. 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, il quale prevede che *“La dotazione organica dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è incrementata di 40 unità di personale, di cui 25 unità da inquadrare nell’Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell’Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 unità di personale della dirigenza sanitaria”*;

Vista la delibera 25 gennaio 2022, n. 5, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha adottato la nuova ripartizione della dotazione organica dell’Agenzia;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, recante *“Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.”* e, in particolare, l’art. 13, comma 1-bis, che prevede, ad invarianza finanziaria, l’istituzione delle figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico a supporto del direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196, recante *“Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della Nato, delle misure per il Servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’Aifa.”*, e, in particolare, l’art.3, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con cui la Dott.ssa Anna Rosa Marra, dirigente di seconda fascia del ruolo dell’Agenzia Italiana del Farmaco, è stata nominata, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, del decreto-legge n. 169 del 2022, Sostituto del Direttore generale dell’AIFA, a decorrere dal 25 gennaio 2023;

Vista la nota prot. AIFA n. 0015687 del 07/02/2023, avente ad oggetto *“Richiesta di parere sul potere del Sostituto D.G. di conferire incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, così come convertito dalla Legge n. 196 del 2022.”*;

Vista la nota prot. Ministero della Salute n. 0001291 del 28/02/2023, avente ad oggetto *“Parere sui poteri del Sostituto del Direttore generale in relazione agli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, nelle more del riordino di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 196.”*;

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 3 del D.L. 8 novembre 2022, n. 169, convertito dalla Legge 16 dicembre 2022, implicante un intervento sull’assetto organizzativo interno dell’Agenzia, con riferimento all’articolazione degli Uffici e alla distribuzione delle competenze;

Vista la Determina DG n. 348 del 6 settembre 2023 di revoca, a decorrere dal 15 settembre 2023, dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di dirigente *ad interim* dell’Ufficio Trattamento economico, conferito con determinazione del Direttore generale 15 marzo 2023 n. 90/2023 al dott. Fabrizio Ferri, a causa del collocamento del suddetto dirigente in posizione di comando, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, presso altra Amministrazione;

Tenuto conto della specifica complessità delle attività demandate, ai sensi dell’art. 13, comma 4, lett. b, del regolamento organizzativo dell’Agenzia, all’Ufficio Trattamento economico e della prioritaria esigenza, in ossequio al principio di buon andamento, di assicurare la continuità amministrativa e la piena funzionalità di tale struttura fino all’operatività del nuovo assetto organizzativo di cui all’art. 3 del d.l. 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022;

Ritenuto necessario, per esigenze organizzative e funzionali dell’Agenzia, assicurare, nell’attuale fase transitoria, la copertura temporanea, con affidamento *ad interim*, dell’Ufficio

Trattamento economico, che, a decorrere dal 15 settembre u.s., per passaggio ad altra Amministrazione del dirigente della struttura, è rimasto privo di titolare;

Vista la determinazione del Direttore generale 01 aprile 2020 n. DG 352/2020, con la quale al dott. Antonino Laganà, dirigente amministrativo di seconda fascia dell'AIFA, è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001, l'incarico, di durata triennale, di funzione dirigenziale di livello non generale di dirigente dell'Area Amministrativa, di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione DG n. 80/2023, con la quale è stato prorogato l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di dirigente dell'Area Amministrativa del dott. Antonino Laganà fino al raggiungimento del termine massimo quinquennale di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione di cui al citato art. 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, se antecedente al compimento del quinquennio.

Considerato, quindi, che il dott. Antonino Laganà, in qualità di dirigente dell'Area amministrativa, svolge funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento delle attività svolte all'interno dei Settori Risorse strumentali e finanziarie e Risorse umane; nel cui ambito è collocato anche l'Ufficio Trattamento economico ed è, altresì, in possesso delle attitudini, delle capacità professionali e tecniche idonee allo svolgimento dell'incarico in argomento;

Tenuto conto, altresì, della circostanza secondo la quale l'Ufficio Trattamento economico, in forza della determinazione del Direttore Generale p.t. n. 467 del 17 aprile 2020, è stato già diretto ad *interim* dal dott. Antonino Laganà;

Ritenuto, pertanto, di conferire l'incarico in questione al dott. Antonino Laganà, dirigente di seconda fascia in servizio presso l'Agenzia;

Viste le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità, rese dall'interessato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013, citato;

DETERMINA

ART. 1 (Oggetto)

1. Al dott. Antonio Laganà, dirigente titolare di incarico dirigenziale di II fascia ex art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 presso l'AIFA, di seguito denominato "dirigente", è conferito *ad interim* l'incarico, collocato nella fascia retributiva C2, di dirigente dell'Ufficio Trattamento economico, di cui all'art. 13, comma 4, lett. b), del regolamento dell'Agenzia.

ART. 2 (Funzioni e obiettivi)

1. Il dirigente nello svolgimento delle funzioni persegue gli obiettivi connessi alle competenze dell'Ufficio Trattamento economico, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. b), del regolamento, cui si fa totale riferimento.

2. Il dirigente persegue gli obiettivi di trasparenza di cui all'art. 14, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 33 del 2013, citato, connessi con le funzioni della struttura oggetto del presente provvedimento. Ai sensi del comma 1-quater, citato, il mancato raggiungimento di detti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del mancato raggiungimento medesimo si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

3. Il dirigente, nello svolgimento della propria attività, persegue gli obiettivi annuali assegnati in applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni adottato dall'Amministrazione, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, di cui in premessa, e conformi agli indirizzi, obiettivi e priorità definite dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 4 del D.M. 20 settembre 2004, n. 245, nonché della Convenzione triennale tra il Ministro della Salute e l'Agenzia stipulata ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 8, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. In relazione al programma e agli obiettivi assegnati nell'ambito delle competenze istituzionali a cui è preposto, al dirigente è demandata la responsabilità dei procedimenti e l'adozione degli atti a propria firma, fatta salva, a norma dell'art. 16, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 165 del 2001, la facoltà del Direttore dell'Agenzia di sostituirsi al dirigente in caso di inerzia.

5. Il dirigente esercita, inoltre, tutti i compiti e i poteri assegnati dall'art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 3

(Durata dell'incarico)

1. L'incarico *ad interim*, sempre revocabile, decorre dalla data del provvedimento, e avrà durata fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione di cui al citato art. 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, se antecedente.

ART. 4

(Trattamento economico)

1. Al dirigente, per l'incarico *ad interim* di cui al presente provvedimento, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 61 CCNL Area I – Dirigenza, sottoscritto in data 21 aprile 2006, nonché dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo sindacale citato in premessa, sottoscritto definitivamente in data 29 novembre 2011, un trattamento economico pari a un importo lordo, riproporzionato al periodo di reggenza sulla somma annua, pari a euro 3.724,84, corrispondente al 20% del valore economico della retribuzione di posizione variabile prevista per l'Ufficio Trattamento economico, collocato nella fascia retributiva C2.

ART. 5

(Disciplina generale del rapporto)

1. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, il rapporto è regolato dalle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle clausole contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area Funzioni Centrali della dirigenza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto controllo.

Roma,

Il Sostituto del Direttore Generale
Dott.ssa Anna Rosa Marra